

Direzione servizi postali

**DETERMINA N. 36/21/DSP**

**ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA MAFFEI /POSTE ITALIANE AI  
SENSI DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA 184\13\CONS**

**IL DIRETTORE**

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*”;

VISTO il decreto - legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*” come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l’art. 21, che designa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) quale autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale ai sensi dell’art. 22 della direttiva 97/67/CE;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 184/13/CONS, del 28 febbraio 2013, recante “*Approvazione del regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti dai reclami nel settore postale*” e, in particolare, l’allegato A;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973 n° 156, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni*” e, in particolare l’articolo 20, a norma del quale, (...) *l’azione giudiziaria contro l’amministrazione per i servizi postali (...) si prescrive in tre anni*;

VISTA la legge 20 novembre 1982 n° 890 recante “*Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari*” e, in particolare, l’articolo 6, a norma del quale “*lo smarrimento dell’avviso di ricevimento non dà diritto ad alcuna indennità, ma l’operatore postale incaricato è tenuto a rilasciare, senza spese, un duplicato o altro documento comprovante il recapito del piego in formato cartaceo e a farlo avere al mittente*;

VISTA la delibera 600\18\Cons del 12 dicembre 2018 e s.m.i. recante “Approvazione del regolamento in materia di misure modalità di corresponsione degli indennizzi relativi alla notificazione di atti a mezzo del servizio postale e, in particolare, l’art 4, comma 4, dell’allegato A alla delibera che prevede che *“il mittente anche dopo la regolare restituzione dell’avviso di ricevimento, può richiederne il duplicato entro tre anni dalla data di spedizione del piego”*;

VISTA l’istanza di risoluzione della controversia presentata dal sig. Alessandro Maffei (di seguito, l’Utente), acquisita al prot. Agcom in data 10 febbraio 2021, con la quale l’utente lamenta che, nell’ambito di un processo di appello, incardinato nel 2011 e avviato nel 2016, il Giudice aveva rilevato la mancanza della ricevuta della notifica dell’atto introduttivo ( modello 23L) del giudizio e, conseguentemente, veniva richiesto a Poste il duplicato di tale ricevuta, che quest’ultima, nonostante vari reclami e solleciti non ha fornito; pertanto l’utente chiede un risarcimento danni per euro 7.500,00 e di fornire la documentazione del legale responsabile della notifica.

VISTI gli allegati alla predetta istanza, tra i quali il verbale di mancato accordo del 3 febbraio 2021;

VISTA la nota del 16 marzo 2021, con cui si comunica alle Parti, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della citata delibera n. 184/13/CONS, l’avvio del procedimento, specificando che è esclusa dall’ambito del procedimento ogni determinazione relativa al risarcimento dei danni, in quanto non rientrante nelle competenze dell’Autorità;

VISTA la nota pervenuta il 28 aprile 2021, con cui Poste Italiane S.p.A. (di seguito, Poste Italiane o la Società) ha esposto le proprie osservazioni in merito alla predetta istanza e ha rappresentato che:

- Come evidenziato in sede di gestione dei reclami, non sarebbe possibile fornire al sig. Maffei il duplicato dell’avviso di ricevimento, prodotto sulla base della documentazione attestante il processo di notifica, in quanto sarebbero decorsi i tre anni dalla data di spedizione del piego e, pertanto, ai sensi dell’art 20 del DPR 156\73, la relativa documentazione sarebbe stata avviata al macero;
- L’art 4, commi 2 e 4 dell’allegato A alla delibera 600\18\Cons, dispone che il mittente può chiedere il rilascio del duplicato dell’avviso di ricevimento (mod. 23 L) entro tre anni dalla data di spedizione del piego;
- In data 4 febbraio 2021 è stato sottoscritto un verbale di mancato accordo, non ricorrendo i presupposti per una proposta conciliativa;
- Auspica l’archiviazione del procedimento, in quanto la richiesta dell’utente non potrebbe essere formulata in questa sede e, comunque, nessun disservizio sarebbe imputabile a Poste.

VISTE le note pervenute il 10 maggio e 13 maggio 2021 con le quali il sig. Alessandro Maffei ha richiesto, rispettivamente, l'accesso alla suindicata nota del 28 aprile 2021, con le quali Poste Italiane ha trasmesso le proprie osservazioni, e agli allegati di quest'ultima;

VISTE le note del 12 e 14 maggio 2021 con cui l'ufficio, in accoglimento delle istanze di accesso, ha inviato all'utente la documentazione richiesta;

VISTA la nota pervenuta l'8 giugno 2021 con cui il sig. Alessandro Maffei ha inteso replicare alle osservazioni fornite da Poste Italiane, chiedendo sostanzialmente la reiezione delle tesi di Poste ed inviando nuovamente la documentazione già trasmessa con l'istanza introduttiva della presente controversia;

CONSIDERATO quanto segue:

La controversia concerne il mancato rilascio da parte di Poste del duplicato dell'avviso di ricevimento (mod 23L) di un atto giudiziario notificato nel il 2 marzo 2011 che non ha reso possibile la continuazione di un processo di appello.

La mancanza di tale avviso è stata rilevata dal giudice nell'udienza del 5 maggio 2016, e, nonostante varie richieste formulate dall'utente, Poste già con nota 6 dicembre del 2016 (allegata alle osservazioni) in sede di risposta alla richiesta di duplicato, aveva comunicato l'indisponibilità a fornire tale duplicato, in quanto erano decorsi i termini (tre anni) per la conservazione dei relativi documenti. Tale termine sarebbe previsto dall'articolo 20 del D.P.R. 156/73.

L'utente ritiene sostanzialmente invece che le disposizioni applicabili al caso di specie siano recate dalla legge 890/82, in quanto norma speciale e, pertanto, la prescrizione del termine per richiedere il duplicato sarebbe decennale.

Dagli allegati all'istanza, emerge anche che l'utente lamenta una serie di disservizi riguardanti prodotti finanziari (posta pay conto corrente ecc ecc,) che sarebbero intervenuti a seguito delle numerose e reiterate richieste formulate.

In via preliminare, si osserva che solo il mittente della richiesta di notifica dell'atto giudiziario è legittimato a richiedere il duplicato dell'avviso di ricevimento ed, eventualmente, in caso di diniego, ad esperire le relative azioni.

Ciò posto, dagli allegati all'istanza introduttiva del presente procedimento ed, in particolare dal documento 1a (i) all.8, emerge che il mittente della richiesta di notifica non è l'istante, ma l'avvocato, probabilmente del genitore, che ha anche richiesto il duplicato dell'avviso di ricevimento a Poste.

Pertanto, per la presente controversia, potrebbe sussistere il difetto di legittimazione attiva dell'utente.

In ogni caso, si ritiene opportuno affrontare anche il merito della controversia.

A tal proposito, si rileva che la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 890/82 non stabilisce alcun termine per richiedere il duplicato e non si ritiene che possa trovare applicazione il termine ordinario decennale di prescrizione.



Pertanto, al fine del decidere, si ritiene applicabile, ancorchè in via analogica, la disposizione di carattere generale di cui all'articolo 20 del D.P.R. 156/73 che stabilisce in tre anni il termine per avviare l'azione giudiziaria nei confronti dell'operatore postale.

Tale decisione è suffragata anche dalla delibera 600/18/Cons che, pur non essendo applicabile al caso di specie, alla luce del brocardo "*tempus regit actum*" (l'efficacia della norma è circoscritta al tempo in cui è in vigore), tuttavia colma una lacuna, prevedendo, all'articolo 4, comma 4, lo stesso termine di tre anni per richiedere, in caso di smarrimento, il duplicato dell'avviso di ricevimento.

Per quanto riguarda infine gli altri disservizi lamentati, si evidenzia che riguardano prodotti finanziari e pertanto non rientrano tra le competenze dell'Autorità.

RITENUTO, pertanto, che l'istanza sia comunque infondata;

#### **DETERMINA**

l'archiviazione del procedimento, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della dell'allegato A alla delibera 184/13/Cons, in quanto l'istanza del Sig. Alessandro Maffei non è fondata.

Ai sensi dell'art. 135 comma 1, *lett. b*), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla comunicazione dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti e pubblicata sul sito web

Il Direttore  
Claudio Lorenzi